




SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



PROGETTO DI LEGGE

"RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI SULLE BANCONOTE E MONETE"

PARTE I
Premesse

Articolo 1

Finalità

La presente legge mira a dare attuazione alla Convenzione Monetaria, sottoscritta tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea in data 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, con particolare riferimento alle disposizioni sulle banconote e monete in euro e sulle relative misure di prevenzione della frode e falsificazione, elencate nel secondo e terzo paragrafo dell'Allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge, si intende per:

- a) "apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote", un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o un dispositivo riservato al personale, come definiti nel Regolamento BCSM;
- b) "autenticazione delle monete in euro", il processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
- c) "autorità competenti":
 - BCSM, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n.96 e succ. mod. e int.;
 - UCFM, l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario di cui all'articolo 3 della presente legge;
- d) "banconote contraffatte" oppure "monete contraffatte", le banconote o le monete che, pur avendo l'apparenza di banconote o di monete in euro, sono oggetto di una fabbricazione o alterazione fraudolenta;
- e) "banconote in euro non idonee alla circolazione", le banconote in euro autentiche ma che sono ritenute non idonee al ricircolo in seguito al controllo di idoneità di cui all'articolo 8;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- f) "banda di riferimento", insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro (tra i 19,00 e i 28,00 mm) e nel margine di riferimento per altezza del bordo (tra il 7,00% e il 12,00% di ciascun valore rientrante nel margine di riferimento per diametro);
- g) "BCE", la Banca Centrale Europea,
- h) "cassa prelievo contanti", un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario, come un distributore automatico di contante (ATM). Sono altresì considerati casse prelievo contanti i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;
- i) "dati tecnici e statistici", dati che consentono di identificare banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e monete false a seconda della loro provenienza;
- j) "falsificazione", le seguenti attività:
- la fabbricazione o alterazione di banconote o di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato;
 - l'immissione in circolazione di banconote false o di monete false, essendo a conoscenza che sono false;
 - l'importazione, esportazione, trasporto, ricezione o acquisizione di banconote false o monete false, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;- la fabbricazione, ricezione, acquisizione o detenzione di:
 - strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento, destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in euro;
 - ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione;
- k) "gestori del contante" si intendono:
1. le banche e gli uffici postali;
 2. gli altri prestatori di servizi di pagamento di cui alla lettera I della LISF (cc.dd. istituti di pagamento);

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. i prestatori di servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J della LISF (cc.dd. IMEL);
 4. i soggetti che svolgono professionalmente l'attività di contazione, di verifica dell'autenticità e dell'idoneità del contante, inclusi quelli autorizzati alle attività di trasporto e di custodia del contante di cui alla Decreto-Legge 26 ottobre 2009 n.148 (cc.dd. società di servizi);
 5. la BCSM nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria;
 6. i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute nell'ambito dell'esercizio dell'attività riservata di cui alla lettera K della LISF;
 7. altri operatori economici, quali commercianti e case da gioco e di giochi della sorte di cui alla Legge 25 luglio 2000, n. 67, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie;
 8. le succursali sammarinesi di soggetti, aventi sede all'estero, che svolgono le medesime attività esercitate dai soggetti indicati ai punti precedenti;
 9. eventuali altri soggetti che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche individuati dalla BCSM nel Regolamento di cui alla seguente lettera t);
- l) "medaglie e gettoni", gli oggetti metallici, diversi dai tondelli destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta, che, non emessi in base a disposizioni legislative sammarinesi o estere, non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale;
- m) "monete commemorative", monete da 2 euro destinate alla circolazione ma recanti un disegno diverso sulla faccia nazionale da quello presente sulle normali monete (fatto salvo per l'incisione sul bordo e per l'obbligatoria indicazione dell'anno di emissione) per commemorare un evento di notevole rilevanza nazionale o europea;
- n) "monete da collezione", monete in euro che non sono emesse per l'immissione in circolazione;
- o) "monete destinate alla circolazione", monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e le cui specificazioni tecniche sono richiamate dall'articolo 14;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- p) "monete in euro non idonee alla circolazione", le monete in euro che, ancorché autentiche, sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato;
- q) "normali monete", monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative;
- r) "oro", "argento" e "platino", le leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente;
- s) "personale addestrato", i dipendenti dei gestori del contante che hanno: 1) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote e monete in euro, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle; e 2) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nel Regolamento BCSM e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
- t) "Regolamento BCSM", il regolamento attuativo della presente legge, emanato da BCSM nell'esercizio dei poteri regolamentari di cui all'articolo 38 comma 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e succ. mod. int.;
- u) "ricircolo", la reimmissione in circolazione, allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote e monete che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro gestore del contante;
- v) "simbolo euro", il simbolo che rappresenta l'euro «€», come raffigurato e descritto nell'allegato I del Regolamento (CE) N.2182/2004 del 6 dicembre 2004;
- w) "tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote", un'apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote che può essere distinta da altre apparecchiature per l'accettazione e la selezione delle banconote, come descritto nel Regolamento BCSM.

Articolo 3

Ufficio Centrale per il Falso Monetario

E' istituito presso l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino l' Ufficio Centrale per il Falso Monetario di cui alla Convenzione Internazionale di Ginevra.

L'UCFM:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) organizza e coordina le indagini in materia di falsificazione di monete e banconote e raccoglie le informazioni atte ad agevolare dette indagini nonché a prevenirne e reprimerne la falsificazione;
- b) collabora con gli enti di emissione e le autorità di polizia nazionali nonché con le autorità estere che svolgano omologhe funzione;
- c) collabora con l’Autorità Giudiziaria per le indagini inerenti alle violazioni di rilevanza penale conseguenti all’applicazione della presente legge;
- d) ricevere dai gestori del contante le banconote o monete in divisa diversa dall’euro sospette di falsità al fine del loro ritiro dalla circolazione e delle connesse attività di indagine;
- e) impartisce istruzioni ai gestori del contante per le finalità indicate nel presente articolo.

L’UCFM sottoscrive un protocollo d’intesa con la BCSM che ne definisce le forme di collaborazione e le rispettive competenze con riguardo alle procedure di prevenzione e controllo dell’autenticità delle banconote e delle monete in euro.

L’UCFM potrà altresì sottoscrivere protocolli d’intesa con Europol ovvero con le autorità estere competenti che svolgano omologhe funzioni.

Articolo 4

Obblighi informativi

1. I soggetti che intendono esercitare l’attività di gestione del contante, di cui alla lettera k) dell’articolo 2, ne danno preventiva informazione alle autorità competenti comunicando le attività da svolgere, l’assetto organizzativo predisposto e la tipologia di apparecchiature che verranno utilizzate, servendosi del modello allegato al Regolamento BCSM.
2. I gestori del contante comunicano altresì alle autorità competenti la cessazione dell’esercizio dell’attività.

PARTE II
Banconote in euro

Articolo 5

Tagli e specifiche

1. Le banconote in euro comprendono sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema “Epoche e stili in Europa”, caratterizzati dalle specifiche tecniche fissate



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

dalla BCE e pubblicate, tempo per tempo, nel Regolamento BCSM.

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i sette tagli sono caratteristici dei diversi periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano:

- a) il simbolo dell'Unione europea;
- b) il nome della moneta negli alfabeti romano e greco e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, il nome della moneta nell'alfabeto cirillico;
- c) l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea; per la prima serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT e EKP e, in aggiunta, per la seconda serie delle banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, БСЕ e EBC;
- d) il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE; e
- e) la firma del presidente della BCE.

Articolo 6

Diritti d'autore e regime di riproduzione

1. La Banca Centrale Europea (BCE) è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro. La BCSM, tutela nel territorio della Repubblica di San Marino, in nome e per conto della BCE, il diritto d'autore in tema di riproduzione delle banconote in euro.

2. E' illecita ogni riproduzione di banconote che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche.

3. E' considerata "irregolare" la riproduzione illecita ai sensi del precedente comma 2 nonché ogni riproduzione che violi il diritto di autore della BCE, quale, inter alia, quella che influenza negativamente la reputazione delle banconote in euro;

4. Per "riproduzione" si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro, come specificato al comma 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da:

- a) la dimensione dell'immagine; o
- b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usati per produrla; o
- c) se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

lettere o simboli.

5. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta al comma 1; o

b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta al comma 1; o

c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o

d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro, come descritta al comma 1; o

e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o

f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che:

— la parola "SPECIMEN" (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere *Arial* o in un analogo carattere, e

— la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100% non ecceda i 72 punti per pollici (dpi).

6. In caso di riproduzioni ai sensi del comma 5 lettera f):

- la lunghezza della parola "SPECIMEN" è pari almeno al 75% della lunghezza della riproduzione, e

- l'altezza della parola "SPECIMEN" è pari almeno al 15% dell'ampiezza della riproduzione, e

- la parola "SPECIMEN" compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Quarenella, 21 - 47890 San Marino
segreteria@finanze.sr - www.finanze.sm

Tel. +378 (0549) 889 601
Fax +378 (0549) 889 243



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

7. Le richieste di riproduzione di banconote in euro non in linea con i criteri di cui al comma che precede sono inviate da dalla BCSM alla BCE, che ne verifica la compatibilità con il diritto di autore di cui al primo comma.

8. Qualora BCSM venga a conoscenza:

- di una riproduzione irregolare nel territorio sammarinese, con comunicazione standard predisposta dalla BCE, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa, ed in caso di inottemperanza all'ordine, ne dà immediata informazione alla BCE per i provvedimenti conseguenti;

- di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, ne informa immediatamente la BCE per i provvedimenti conseguenti.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle banconote in euro ritirate dalla circolazione o che abbiano perso il loro corso legale.

Articolo 7

Principi generali in tema di banconote sospette di falsità o inidonee alla circolazione

1. I gestori del contante di sottopongono le banconote in euro a controllo di autenticità e idoneità secondo le procedure stabilite nella presente Legge e nel Regolamento BCSM.

2. Qualora due o più gestori del contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà quello identificato negli accordi contrattuali tra i gestori medesimi, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 4.

3. Il controllo sull'autenticità e idoneità è effettuato mediante apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote valutata idonea nel Regolamento BCSM, ovvero manualmente da personale addestrato.

4. Le banconote in euro possono essere rimesse in circolo tramite i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, o tramite casse prelievo contanti, esclusivamente se sono state sottoposte a controllo di autenticità e idoneità effettuato mediante un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote di cui al precedente comma, e sono state classificate come autentiche e idonee. Tale requisito non si applica alle



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

banconote in euro che sono state consegnate direttamente ad un gestore del contante da BCSM o da un altro gestore del contante che dichiara di aver già effettuato il controllo di autenticità e idoneità nella medesima maniera.

5. I dispositivi riservati al personale, quando utilizzati per il controllo di autenticità e idoneità, e i dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, possono essere messi in funzione dai gestori del contante soltanto se rientranti tra quelli elencati nel sito Internet di cui all'articolo 11. I dispositivi sono utilizzati solo per i tagli e per le serie di banconote in euro elencati nel sito internet della BCSM per i dispositivi corrispondenti, secondo le impostazioni normali di fabbrica, inclusi gli eventuali rispettivi aggiornamenti, che siano stati verificati positivamente, a meno che non siano concordate impostazioni più restrittive tra BCSM e il gestore del contante.

Articolo 8

Classificazione e trattamento delle banconote in euro mediante apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

1. Le banconote in euro sottoposte a controllo mediante un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela o uso di dispositivi riservati al personale sono classificate e trattate conformemente al Regolamento BCSM.

Articolo 9

Individuazione delle banconote in euro sospette di falsità

1. Il gestore del contante ha l'obbligo di accertarsi dell'autenticità delle banconote in euro dallo stesso ricevute che intende reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.

2. Ai fini di quanto previsto al comma che precede il gestore del contante:

- a) ritira dalla circolazione tutte le banconote in euro ricevute riguardo di cui ha certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false;
- b) consegna alle autorità competenti immediatamente, in linea con il Regolamento BCSM, e in ogni caso entro un massimo di 5 giorni lavorativi, le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito alla classificazione eseguita ai sensi del Regolamento BCSM, o in seguito al controllo manuale di autenticità.

Articolo 10

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Segni - Contrada Orselli, 20 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

Tel. +378 (0549) 882 601
Fax +378 (0549) 882 241



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Individuazione e rimborso delle banconote in euro non idonee

1. I gestori del contante hanno l'obbligo di:
 - a) eseguire:
 - i controlli manuali di idoneità secondo i requisiti minimi stabiliti nel Regolamento BCSM;
 - i controlli automatici di idoneità per mezzo di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificate positivamente secondo i requisiti minimi pubblicati, tempo per tempo, sul sito della BCSM;
 - b) ritirare dalla circolazione le banconote in euro da essi ricevute che, ancorché non sospette di falsità, risultano inidonee alla circolazione ;
 - c) corrisponderne il controvalore al portatore a condizione che:
 - il richiedente presentati più del 50% della banconota in euro; o
 - il richiedente presenti il 50% o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte;
 - d) consegnare a BCSM, ai fini di rimborso o sostituzione, le banconote non idonee alla circolazione in quanto danneggiate nel rispetto del Regolamento BCSM.
2. In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate avviene conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote in euro: il richiedente deve fornire l'identificazione, e la prova che il richiedente è il proprietario o altrimenti il richiedente autorizzato;
 - b) in caso di dubbio circa l'autenticità delle banconote in euro: il richiedente deve fornire la propria identificazione;
 - c) in caso siano presentate banconote in euro autentiche macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita dal richiedente una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;
 - d) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto: è necessario che venga fornita dal richiedente una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento;
 - e) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto in seguito a rapina o furto, tentati o consumati o ad altra attività criminosa: le banconote sono sostituite solo su richiesta del proprietario o altrimenti su richiesta del richiedente autorizzato che è la vittima dell'attività criminosa tentata o consumata che ha danneggiato le banconote;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- f) nel caso in cui banconote in euro autentiche siano state danneggiate da dispositivi antifurto e siano presentate gestori del contante: è necessario che tali gestori forniscano una dichiarazione scritta sulla causa dell'annullamento, il riferimento e le caratteristiche del dispositivo antifurto, informazioni dettagliate della parte che presenta le banconote danneggiate e la data di presentazione;
- g) qualora le banconote in euro autentiche siano state danneggiate in blocco a causa dell'attivazione di dispositivi antifurto: le banconote in questione devono essere di norma presentate in gruppi di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote in euro presentate sia sufficiente formare tali gruppi;
- h) nel caso in cui i gestori del contante presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno 7.500 euro: tali gestori forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella Legge n.92/2008. In caso di dubbio, tale obbligo si applica anche se non è raggiunta la soglia di 7.500 euro. Le regole stabilite nel presente comma fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente di cui alla Legge n.92/2008.

3. Senza pregiudizio di quanto sopra, nei casi in cui BCSM abbia la certezza o motivo sufficiente di ritenere che:

- a) le banconote in euro autentiche siano state intenzionalmente danneggiate, la BCSM stessa rifiuta la sostituzione e trattiene le banconote al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione. Tuttavia, BCSM sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate se ha la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado danneggiamento modesto, non sono in linea di principio considerate intenzionalmente danneggiate;
- b) sia stato commesso un reato, questa rifiuta la sostituzione delle banconote in euro autentiche danneggiate e le trattiene, a fronte di apposita ricevuta, al fine di promuovere l'avvio di una indagine giudiziaria. Salvo che l'autorità giudiziaria decida altrimenti, le banconote in euro autentiche sono da considerarsi idonee alla sostituzione ai sensi delle condizioni previste nei commi precedenti;
- c) le banconote in euro autentiche danneggiate siano contaminate in modo tale da presentare un rischio per la salute e per la sicurezza, BCSM sostituisce le banconote in euro autentiche danneggiate se il richiedente può fornire una perizia relativa alla salute e alla



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

sicurezza del denaro rilasciata dai pubblici uffici competenti.

4. BCSM impone il pagamento di una commissione, di 10 centesimi di euro per banconota, in capo ai gestori del contante quando questi facciano richiesta a BCSM ai sensi del precedente comma di sostituire banconote in euro autentiche che sono state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro danneggiate e su tutte le banconote in euro sostituite. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati o ad altre attività criminose.

5. BCSM accredita ai gestori del contante, che detengono un conto presso la medesima BCSM, il valore delle banconote in euro autentiche, che sono state accidentalmente danneggiate da dispositivi antifurto, il giorno della ricezione di tali banconote a condizione che:

- a) le banconote in euro non siano state danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, consumati o ad altre attività criminose;
- b) BCSM possa verificare immediatamente che l'ammontare richiesto corrisponda verosimilmente al valore delle banconote presentate; e
- c) siano trasmesse tutte le altre informazioni richieste dalla BCSM.

Qualsiasi eventuale differenza, individuata successivamente, tra il valore delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate presentate per la sostituzione e l'ammontare accreditato prima del pagamento è addebitato o accreditato, a seconda del caso, al gestore del contante. Le commissioni di cui al comma 4 saranno calcolate sulla base del numero effettivo delle banconote in euro autentiche accidentalmente danneggiate che sono state trattate dalla BCSM.

6. E' facoltà di BCSM stabilire requisiti più stringenti per uno o più tagli o serie di banconote in euro; di tali requisiti più stringenti sono pubblicati sul sito della BCSM.

Articolo 11

Procedure di verifica per le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

1. Tutti i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote verificati positivamente sono elencati, in conformità all'elenco comunitario tratto dal sito Internet della BCE, sul sito Internet della BCSM durante il periodo di validità dei risultati dei relativi test, come indicato al comma 2. Un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

banconote già inserito nell'elenco che non sia più in grado, durante tale periodo, di individuare tutte le banconote in euro contraffatte conosciute all'Eurosistema è rimosso dall'elenco, seconda la procedura specificata dalla Banca Centrale Europea.

2. Se un tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote è verificato positivamente, i risultati del test sono validi per un anno a partire dalla fine del mese della loro pubblicazione sul sito Internet della BCSM, purché la sua capacità di individuare tutte le banconote contraffatte conosciute all'Eurosistema permanga durante tale periodo.

Articolo 12

Attività di monitoraggio e misure correttive

1. BCSM, ai fini della presente legge, è autorizzata:

i) a condurre ispezioni, con o senza preavviso, presso le sedi dei gestori del contante, al fine di monitorare le loro apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, in particolare la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità, nonché di ricondurre al soggetto presentatore le banconote in euro sospette d'essere contraffatte e quelle non identificate con certezza come autentiche;

ii) a verificare le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, il trattamento delle banconote in euro sottoposte a controllo e qualunque controllo di autenticità e idoneità effettuato manualmente.

2. Ai fini di cui al precedente comma, BCSM si avvale della collaborazione dell'UCFM, nei termini e con la modalità convenute nell'apposito protocollo d'intesa ai sensi del precedente articolo 3.

3. BCSM e UCFM possono richiedere l'esibizione di documenti e di atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote in euro trattate per sottoporle a controllo nella sede di BCSM; in tale ultimo caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 30, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e al Regolamento BCSM, BCSM può richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive entro un termine appositamente indicato nelle more del quale BCSM può vietare al medesimo gestore di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote in euro delle serie interessate. Quando l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, ciò potrebbe comportare la sua rimozione della lista di cui al precedente articolo 11.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

5. Se un gestore del contante non collabora con BCSM in relazione a un'ispezione, tale comportamento costituisce inosservanza ai fini di cui al precedente comma così come ai fini del successivo articolo 30.

Articolo 13

Obblighi di segnalazione

Il gestore del contante è tenuto a:

- i) comunicare a BCSM in forma scritta – su supporto cartaceo o elettronico – il tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote utilizzato almeno cinque giorni prima che l'apparecchiatura sia resa operativa;
- ii) comunicare a BCSM ogni altra informazione prevista dal Regolamento BCSM.

PARTE III
Monete in euro

Articolo 14

Tagli e specifiche

1. La prima serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitari da 1 cent a 2 euro, caratterizzati dalle specificazioni tecniche stabilite dalla normativa europea e pubblicate, tempo per tempo, nel Regolamento BCSM.

Articolo 15

Faccia nazionale

1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte, né la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, eccezion fatta per l'eventuale incisione del valore unitario sul bordo della moneta da 2 euro.

2. Sulla faccia nazionale di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione vi sono:

- a) l'indicazione della "Repubblica di San Marino", in forma intera o abbreviata;
- b) il disegno approvato dal Consiglio dell'Unione Europea, secondo le procedure stabilite nella vigente normativa comunitaria;
- c) la corona di dodici stelle, uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell'Unione Europea;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

d) l'anno di conio.

Articolo 16

Emissione di monete destinate alla circolazione

1. Le monete destinate alla circolazione sono emesse e immesse in circolazione al loro valore nominale.
2. Immissioni sul mercato per un valore superiore a quello nominale sono ammesse unicamente:
 - a) entro il limite del 5% del valore e del volume netto totale cumulato delle monete destinate alla circolazione emesse dalla Repubblica di San Marino, tenendo conto solo degli anni con un'emissione netta positiva;
 - b) a motivo della speciale qualità delle monete, di una confezione speciale o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.

Articolo 17

Disposizioni speciali per monete commemorative

1. Ogni anno la Repubblica di San Marino può emettere non più di due monete commemorative.
2. Il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non potrà altresì superare il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - lo 0,1% del numero netto totale cumulato delle monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati la cui moneta è l'euro fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione delle monete commemorative. Detto limite può essere aumentato, su richiesta motivata, al 2,0% se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico. In tal caso la Repubblica di San Marino deve astenersi dall'effettuare un'altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i 4 anni successivi;
 - il 5,0% del totale delle monete da 2 euro messe in circolazione dalla Repubblica di San Marino, fino all'inizio dell'anno precedente quello di emissione della moneta commemorativa.

Articolo 18

Emissione di monete da collezione

1. La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione ed immetterle sul mercato anche ad un valore superiore al loro valore nominale.
2. Le monete da collezione hanno corso legale unicamente in territorio sammarinese, nel

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Ortovecchio, 31 - 47899 San Marino
segreteria.finanze@rw.san - www.finanze.sm

T. (+378 0549) 882.000
F. (+378 0549) 882.244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

quale comunque non possono essere considerate come strumenti di pagamento.

3. Nelle monete da collezione:

- a) è chiaramente e facilmente riconoscibile l'identità sammarinese dell'emissione;
- b) il valore nominale è diverso da quello delle monete destinate alla circolazione;
- c) le immagini non sono simili alle facce comuni delle monete destinate alla circolazione e, ove simili ad una faccia nazionale, il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;
- d) il colore, il diametro ed il peso sono significativamente diversi da quelli delle monete destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre caratteristiche, per cui la differenza di valore deve andare oltre i limiti di tolleranza fissati per le monete destinate alla circolazione;
- e) non vi è alcuna "godronatura" o "Fiore spagnolo".

Articolo 19

Diritti d'autore e regime di riproduzione

1. Il diritto d'autore sui disegni della faccia comune delle monete in euro appartengono all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea, anche con riferimento alle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino e che circolano in territorio sammarinese. Il diritto d'autore sui disegni della faccia nazionale delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino appartiene all'Ecc.ma Camera.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma, la riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro è consentita unicamente nei seguenti casi:

- fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo ed offensivo dell'immagine dell'euro;
- riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per moneta;
- riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.

3. La produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- a) quando i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie;
- b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento;
- c) quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:
- i) qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini «euro» o «euro cent», le dodici stelle dell'Unione europea, l'immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro;
 - ii) i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato;
 - iii) le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro,
 - iv) il simbolo dell'euro.
4. Non sono vietati medaglie e gettoni su cui figurano i termini «euro» o «euro cent» ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui alla lettera c) del precedente comma, sia impresso sulla loro superficie.
5. Non sono vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando:
- a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c, punto ii), del comma 3; ovvero
 - b) sono fabbricati in oro, argento o platino; ovvero
 - c) soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione A) dell'allegato I; e
 - ii) i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni sono abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione B) dell'allegato I.
5. Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata da BCSM, previo verifica presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (CNAC per la Repubblica Italiana, la Repubblica

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

di San Marino e Città del Vaticano).

Articolo 20

Principi generali in tema di monete sospette di falsità o inidonee alla circolazione

1. Il controllo di autenticità e idoneità delle monete in euro è eseguito nell'osservanza delle procedure stabilite nella presente Legge e nel Regolamento BCSM.
2. Qualora due o più gestori del contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime monete in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali monete in euro sarà quello identificato negli accordi contrattuali tra i gestori medesimi.

Articolo 21

Autenticazione delle monete in euro

1. I gestori del contante, ad eccezione di quelli di cui al numero 7 lettera k) dell'articolo 2, hanno l'obbligo di assicurarsi che le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte ad una procedura di autenticazione. Essi adempiono a detto obbligo mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature per il trattamento delle monete ovvero manualmente da personale addestrato.
2. A seguito dell'autenticazione, tutte le monete per le quali i gestori del contante hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false, devono essere trasmesse, in linea con il Regolamento BCSM e in ogni caso entro un massimo di 5 giorni lavorativi, alle autorità nazionali competenti.
3. A seguito dell'autenticazione, tutte le monete inidonee alla circolazione, ma che non risultano sospette di falsità, devono essere consegnate a BCSM.

Articolo 22

Test di individuazione per le apparecchiature destinate al trattamento delle monete

1. I gestori del contante di cui al precedente articolo devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che, avendo superato il test di individuazione, siano elencati al momento del loro acquisto nel sito internet di cui all'articolo seguente. I gestori del contante provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nel citato elenco, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti da BCSM. Il test di individuazione assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.

Articolo 23

Pubblicazione delle apparecchiature testate per il trattamento delle monete

1. BCSM pubblica sul suo sito internet, in conformità all'elenco comunitario tratto dal sito Internet del Centro Tecnico Scientifico Europeo (CTSE), un elenco consolidato di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali sussiste una relazione riassuntiva sul test di individuazione positiva e valida.

Articolo 24

Controlli

1. BCSM è autorizzata, anche avvalendosi della collaborazione dell'UCFM, ad effettuare controlli, con o senza preavviso, presso la sede dei gestori del contante al fine di verificare l'utilizzo esclusivo da parte di questi ultimi di apparecchiature di cui al precedente articolo nonché la funzionalità di un numero rappresentativo delle apparecchiature medesime. In caso di verifiche manuali, il gestore del contante deve rilasciare idonea dichiarazione alle autorità competenti in ordine all'addestramento e alla formazione ricevuta dal personale incaricato della verifica.

La BCSM, in ogni caso, deve controllare annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale ad almeno il 25% del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato dal momento dell'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente; il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione, fermo restando che qualora il numero delle apparecchiature da controllare annualmente sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti all'interno dello Stato, tutte le apparecchiature funzionanti nello Stato stesso saranno controllate annualmente.

2. Nell'ambito dei controlli eseguiti, BCSM verifica la capacità dei gestori del contante di autenticare le monete in euro valutando:

- a) l'esistenza di una politica scritta che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l'impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure i controlli manuali;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;
 - c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza;
 - d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità competenti le monete in euro contraffatte, le monete in euro non adatte alla circolazione e gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche;
 - e) l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che i gestori del contante devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni di cui al presente comma.
3. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 30, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e al Regolamento BCSM, BCSM può richiedere al gestore del contante di adottare misure correttive entro un termine appositamente indicato nelle more del quale BCSM può vietare al medesimo gestore di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di monete in euro delle serie interessate. Quando l'inosservanza sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per la selezione e accettazione delle monete, ciò potrebbe comportare la sua rimozione della lista di cui al precedente articolo 23.
4. Se un gestore del contante non collabora con BCSM in relazione ad un controllo, tale comportamento costituisce inosservanza ai fini di cui al precedente comma così come ai fini del successivo articolo 30.

Articolo 25

Ritiro e rimborso di monete in euro non idonee alla circolazione

- 1. BCSM rimborsa o sostituisce le monete in euro diventate non idonee o scartate durante il processo di autenticazione, secondo quanto disposto nel Regolamento BCSM.
- 2. BCSM può rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatta eccezione per le monete raccolte a fini caritativi.
- 3. BCSM provvede affinché le monete non adatte alla circolazione, una volta ritirate, pervengano ai soggetti preposti alla loro distruzione.

Articolo 26

Costi di trattamento delle monete in euro consegnate

- 1. Al fine di incentivare il ritiro dalla circolazione e la consegna a BCSM di monete in euro



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

contraffatte o non idonee alla circolazione, alle persone fisiche o giuridiche che vi provvedono l'esenzione generale dalle commissioni di trattamento, fermo restando che i costi per la consegna a BCSM ed altri eventuali costi collegati sono comunque a loro carico.

2. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui al comma che precede il richiedente dovrà esibire certificato attestante la propria residenza o sede legale in territorio sammarinese.

Articolo 27

Imballaggio delle monete in euro non idonee alla circolazione

1. La persona fisica o giuridica, che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione, le seleziona in base al taglio e le pone in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:

- a) i sacchetti o contenitori devono contenere 100 monete per taglio, qualora il quantitativo totale delle monete non adatte alla circolazione sia inferiore a 100 per ogni taglio, le monete possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati;
- b) ciascun sacchetto o contenitore indica la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto o del contenitore;
- c) la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti o contenitori consegnati;
- d) qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati sono accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate.

Articolo 28

Controlli sulle monete in euro non idonee alla circolazione

1. BCSM, sulle monete in euro non idonee alla circolazione che ha ricevuto, controlla:

- a) la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
- b) l'aspetto e l'autenticità su un campione di almeno il 10 % delle monete consegnate.

2. Qualora i controlli di cui al comma 1 rivelassero anomalie o difformità rispetto a quanto previsto al precedente articolo, l'intero sacchetto o contenitore è controllato.

3. Qualora l'accettazione o il trattamento di monete in euro costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura, BCSM può rifiutarsi di accettare tali monete.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 29

Relazioni, comunicazione e valutazione

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi informativi disposti nel Regolamento BCSM, i gestori del contante, forniscono a BCSM almeno annualmente o a semplice richiesta, le seguenti informazioni minime:
 - a) i tipi e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete impiegate;
 - b) l'ubicazione di ciascuna apparecchiatura per il trattamento delle monete;
 - c) il volume delle monete trattate per apparecchiatura, per anno e taglio, per almeno i principali tre tagli.
2. BCSM assicura che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione delle monete in euro e le modalità specifiche, siano a disposizione del pubblico sul sito internet della stessa BCSM.
3. BCSM assicura altresì la disponibilità su base annuale verso le competenti Autorità europee, o quelle da queste individuate per le relazioni con la Repubblica di San Marino, di ogni informazione e dato statistico afferente l'esercizio delle attività, anche di controllo, di cui alla presente legge.

PARTE IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori del contante, nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento BCSM, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 50.000,00 euro irrogata da BCSM secondo quanto previsto dal Decreto 30 maggio 2006 n.76; nei casi di violazione del divieto di cui al precedente articolo 19 comma 3 la misura della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere stabilita fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito a cui si aggiunge una sanzione da 2 a 15 euro per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico.
2. In caso di oblazione volontaria il contravventore è tenuto al pagamento della metà della sanzione pecuniaria amministrativa applicata.
3. Le violazioni alle disposizioni della presente Legge e del Regolamento BCSM sono valutate



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

da BCSM anche ai fini dell'attività di vigilanza sul sistema finanziario, nonché ai fini di segnalazione all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulla Attività Economiche.

4. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 32 della Legge n.96/2005 e succ. mod. e int., BCSM può pubblicare i dati relativi all'attività sanzionatoria derivante dalla presente Legge con riferimento ad ogni gestore del contante.

Articolo 31

Cooperazione e reciproca assistenza

1. Le autorità competenti, nell'ambito dell'applicazione della presente legge, trasmettono, ai fini di analisi e identificazione, le banconote e monete metalliche sospettate di essere false, nonché i relativi dati tecnici e statistici di cui dispone alle Autorità nazionali di altri Stati aventi eguali compiti. Agli stessi organismi possono inoltre richiedere la collaborazione e l'assistenza necessaria per garantire la repressione delle falsificazioni. In particolare le necessarie perizie sulle banconote in euro sospette di falsità saranno affidate alla Banca d'Italia (NAC per la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) mentre quelle sulle monete in euro sospette di falsità saranno affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (CNAC per la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

2. Gli esiti delle perizie sugli euro di cui al precedente comma sono comunicati all'Europol a cura dell'UCFM, così come, più in generale, tutte le informazioni accentrate in merito ai procedimenti inerenti alla falsificazione e ai reati connessi con la falsificazione dell'euro, incluse l'identificazione delle persone coinvolte, le circostanze in cui i reati sono stati scoperti, le circostanze del sequestro e i collegamenti con altri casi. Analoga attività è svolta a cura dell'UCFM con riferimento anche alle banconote e monete in valuta diversa dall'euro.

3. Le disposizioni di cui ai superiori commi saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote e monete metalliche sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito dei procedimenti penali, fermo restando che NAC e CNAC, al fine di consentire il rinvenimento di altre banconote e monete falsificate ancora in circolazione, potranno esaminare gli euro falsificati anche mentre sono ancora in corso i procedimenti giudiziari.

4. Ai fini di cui alla presente legge, BCSM può stipulare Protocolli d'intesa con la Banca d'Italia e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

RI.PUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Articolo 32

Norme di coordinamento e abrogazione

1. L'articolo 9, comma 2, del Decreto 27 novembre 2001 n.121 è così modificato:
"L'equiparazione stabilita al comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002 nonché per banconote e monete metalliche non ancora emesse ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale".
2. Sono abrogati gli articoli 3, 7 e 8 del Decreto 27 novembre 2001 n.121, così come modificati dall'art.96 della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1. I gestori del contante, che già esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inviare alle autorità competenti, nei termini e con le forme stabilite nel Regolamento BCSM, la comunicazione di esercizio dell'attività di cui all'articolo 4.
2. I gestori del contante che utilizzano alla data di entrata in vigore della presente legge apparecchiature destinante al trattamento di banconote e monete che non figurano nell'elenco comunitario di cui, rispettivamente, all'articolo 11 ed all'articolo 23, provvedono alla loro sostituzione entro e non oltre il 31 dicembre 2014 purché trattasi di apparecchiature risultanti idonee alla data del 11 gennaio 2011.
3. In mancanza della condizione di cui al comma precedente, i gestori del contante provvedono alla sostituzione delle apparecchiature entro il 31 agosto 2013.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

ALLEGATO I

MARGINI DELLA BANDA DI RIFERIMENTO

Sezione A)

Margini definiti		
	Diametro (mm)	Altezza del bordo (mm)
1.	19,45-20,05	1,63-2,23
2.	21,95-22,55	1,84-2,44
3.	22,95-23,55	2,03-2,63
4.	23,95-24,55	2,08-2,68
5.	25,45-26,05	1,90-2,50

Sezione B)

	Diametro (mm)	Proprietà del metallo
1.	19,00-21,94	Conduttività elettrica compresa tra 14,00 e 18,00 % IACS
2.	21,95-24,55	Conduttività elettrica compresa tra: – 14,00 e 18,00 % IACS; oppure – 4,50 e 6,50 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
3.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra: – 15,00 e 18,00 % IACS; oppure – 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm
4.	24,56-26,05	Conduttività elettrica compresa tra 13,00 e 15,00 % IACS, a meno che medaglie o gettoni non siano realizzati in un'unica lega e il loro momento magnetico non sia situato al di fuori del margine compreso tra 1,0 e 7,0 μ Vs.cm